

## CRITERI D'ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DELL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

La sottoelencata normativa costituisce, salvo modifiche ed integrazioni, il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione:

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato”*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 3 ottobre 2017, n. 741: *“Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”*;
- D.M. 3 ottobre 2017, n. 742: *“Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado”*;
- Circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865: *“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”*;
- Nota MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018;
- Nota MIUR 9 maggio 2018, n. 7885: *“Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti”*;
- l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, il quale prevede che *“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica...con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, e, in particolare, l'articolo 1;
- Decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante *“Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”*;
- Decreto del Ministro dell'istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”*;
- O.M. 52 del 03/03/2021 Esami di Stato primo ciclo

## TEMPISTICA

- assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il **7 maggio 2021**;
- supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
- trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il **7 giugno 2021**;
- scrutinio finale per delibera ammissione all'esame e attribuzione relativo voto in decimi;
- calendario d'esame predisposto e comunicato al collegio docenti dal dirigente scolastico;
- insediamento della commissione d'esame;
- svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato tra il termine delle lezioni e il **30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica;
- valutazione finale.

## CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE

Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione gli alunni che presentano i seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- avere raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

## DEROGHE

Le deroghe possono essere concesse, facendo eccezione alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

Le deroghe individuate dal collegio dei docenti dell' IC Centro 2 sono le seguenti:

- gravi motivi di salute debitamente certificati;
- specifiche situazioni documentate dovute all'emergenza epidemiologica;
- motivi di famiglia gravi ed accertati;
- iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi ed accertati;
- terapie e cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

### **CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

Il Consiglio di classe che decide di **non ammettere l'alunna o l'alunno** dovrà, tramite un giudizio da riportare sul verbale dello scrutinio, esplicitare i criteri di non ammissione che hanno portato a tale decisione, nonostante le attività di recupero messe in atto nel corso dell'anno e opportunamente dimostrate.

#### **Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale**

##### **1) prende in considerazione i seguenti aspetti**

- situazioni certificate di Disturbi Specifici di Apprendimento
- condizioni soggettive, anche temporanee, o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti dell'apprendimento (BES)
- il percorso scolastico pregresso
- il processo di maturazione di ciascun alunno rispetto alla situazione di partenza
- la regolarità della frequenza scolastica
- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
- i risultati dei percorsi personalizzati e dei percorsi di alfabetizzazione e/o recupero
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici
- la possibilità di colmare le lacune anche attraverso un lavoro estivo di recupero e raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo.

##### **2) attribuisce alla non ammissione una valenza educativa finalizzata a**

- creare le condizioni necessarie all'alunna/o per attivare/riattivare un positivo processo formativo e di sviluppo degli apprendimenti, anche usufruendo di tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di sviluppo personale, culturale e sociale individuali.

**il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare** di non ammettere l'alunna/o alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) e nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno, **se ricorrono le seguenti situazioni:**

- presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline oggetto di valutazione curricolare;
- presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5);
- presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4).

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Tali criteri dovranno essere comunque considerati in modo non rigido e nel loro complesso dai Consigli di Classe, essendo la valutazione un processo che deve discernere caso per caso le specifiche situazioni degli allievi, ed essere sempre orientata in funzione formativa, educativa ed orientativa.

#### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione all'Esame di Stato, espresso in decimi, sulla base del percorso scolastico triennale che rappresenta una sintesi tra:

la media delle valutazioni dell'ultimo anno che sono espressione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito nel triennio e gli aspetti **formativi**, con particolare riferimento a:

- aspetti educativi
- evoluzione dei processi individuali di apprendimento
- rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe può attribuire un voto di ammissione inferiore a 6/10 ed in tal caso il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede una sola prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna/alunno dal Consiglio di Classe entro

il **7 maggio 2021**, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alla **capacità di argomentazione**, di **risoluzione di problemi**, di **pensiero critico e riflessivo**, nonché sul livello di padronanza delle **competenze di educazione civica**.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

#### **L'ELABORATO:**

- Dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
- Dovrà essere trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**, tramite il registro Elettronico Nuvola. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.
- La tematica dell'elaborato sarà individuata per ciascun alunno.
- Dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di **testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica** e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
- I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

#### **CONDUZIONE DELL'ESAME**

L'alunno presenterà il proprio elaborato con i mezzi e nelle modalità prescelte; i docenti potranno interloquire, chiedere precisazioni o approfondimenti inerenti al contenuto della presentazione.

Resta sempre possibile, nel corso del colloquio, sviluppare con l'alunno una riflessione critica sul proprio percorso scolastico, o sollecitare considerazioni personali che offrano l'opportunità di valutare il percorso di crescita e di maturazione, anche e soprattutto in ordine alle competenze di cittadinanza acquisite.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 riordina la disciplina in materia di valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/92.

Per gli **alunni con disabilità**, in merito alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, all'assegnazione dell'elaborato e alla conduzione del colloquio orale si farà riferimento alla relazione del Consiglio di classe che contiene tutti gli elementi utili e che esplicita il percorso realizzato previsto dal P.E.I., predisponendo prove d'esame idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, Art. 318 (D.lgs. 297/94). In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art.5 comma 8 *"la Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della legge 104/1992..."* e, come previsto dall'art.11 commi 5-6-7- 8 del decreto legislativo n.62/2017, la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: calendario del colloquio, criteri di valutazione delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. Il consiglio di classe suggerirà la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo il percorso seguito dallo stesso in base al P.D.P. e suggerirà se coinvolgere nello stesso una o più discipline.

La prova orale accerta gli obiettivi prefissati nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nel piano personalizzato.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. Per tali alunni formalmente individuati dal consiglio di classe per le difficoltà di apprendimento determinate da situazioni di svantaggio sociale e culturale delle famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), si terrà conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe.

Per gli **alunni stranieri**, con particolare riguardo per i N.A.I. (neoirriviati in Italia), si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale. Come indicato nella Circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007, *"Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana"*, si raccomanda pertanto che le Commissioni considerino *"la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedano ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che si tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta."* Tali indicazioni sono state confermate poi nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR del febbraio 2014.

Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

## VALUTAZIONE FINALE

La valutazione della prova d'esame di Stato contribuirà per il **50%** ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale. (art. 8, comma 7 D.L.62/2017).

La **valutazione della prova**, in decimi, tiene conto:

- della **discussione dell'elaborato**, la cui tematica è assegnata dal Consiglio di Classe
- del **colloquio orale** che punterà ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere, oltre alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

**Tale valutazione** è effettuata considerando i criteri e i livelli descritti nella tabella di seguito riportata.

	4	5	6	7	8	9	10
Informazioni (quantità e originalità)*	<input type="checkbox"/> molto limitate e scorrette	<input type="checkbox"/> a) frammentarie e disorganiche b) non rielaborate in modo autonomo	<input type="checkbox"/> a) essenziali e pertinenti b) non adeguatamente rielaborate in modo autonomo	<input type="checkbox"/> sufficientemente ampie, pertinenti e rielaborate in modo autonomo	<input type="checkbox"/> ampie e organiche; rielaborate in modo personale	<input type="checkbox"/> molto ampie e pertinenti; originali	<input type="checkbox"/> approfondite pertinenti, organiche e molto originali
Coerenza dei contenuti con l'argomento trattato)	<input type="checkbox"/> confuso e incoerente	<input type="checkbox"/> disorganico e frammentario	<input type="checkbox"/> schematico ma sufficientemente coeso e coerente	<input type="checkbox"/> Complessivamente coeso e coerente	<input type="checkbox"/> articolato con buona coerenza	<input type="checkbox"/> articolato e organico	<input type="checkbox"/> ben articolato e organico
-Uso dei linguaggi comunicativi (TESTO SCRITTO O PRODOTTO MULTIMEDIALE)	<input type="checkbox"/> molto incerto e improprio	<input type="checkbox"/> piuttosto impreciso	<input type="checkbox"/> incerto	<input type="checkbox"/> buono	<input type="checkbox"/> nel complesso sicuro	<input type="checkbox"/> sicuro	<input type="checkbox"/> sicuro e consapevole
Pertinenza dei collegamenti effettuati	<input type="checkbox"/> assenti	<input type="checkbox"/> poco pertinenti	<input type="checkbox"/> limitati ma pertinenti	<input type="checkbox"/> parzialmente e autonomi	<input type="checkbox"/> autonomi	<input type="checkbox"/> autonomi e organici	<input type="checkbox"/> autonomi, organici e significativi
Capacità di proporre riflessioni e valutazioni personali (Pensiero critico e riflessivo) anche in riferimento ai valori propri dei tre nuclei fondamentali	<input type="checkbox"/> assente	<input type="checkbox"/> incerta	<input type="checkbox"/> guidata su situazioni semplici	<input type="checkbox"/> relativa a situazioni semplici	<input type="checkbox"/> sufficientemente autonoma	<input type="checkbox"/> autonoma	<input type="checkbox"/> autonoma e argomentata

	4	5	6	7	8	9	10
dell'Educazione civica (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale)							
Capacità di risolvere problemi	<input type="checkbox"/> faticosa nonostante la guida dell'insegnante	<input type="checkbox"/> solo con la guida dell'insegnante	<input type="checkbox"/> in parte guidata	<input type="checkbox"/> abbastanza autonoma	<input type="checkbox"/> nel complesso sicura	<input type="checkbox"/> sicura	<input type="checkbox"/> sicura e personale
Capacità espositiva e argomentativa	<input type="checkbox"/> molto incerta	<input type="checkbox"/> poco coerente	<input type="checkbox"/> insicura	<input type="checkbox"/> coerente con qualche incertezza	<input type="checkbox"/> coerente	<input type="checkbox"/> sicura	<input type="checkbox"/> autonoma e consapevole
Capacità di interpretare e analizzare dati	<input type="checkbox"/> faticosa nonostante la guida dell'insegnante	<input type="checkbox"/> solo con la guida dell'insegnante	<input type="checkbox"/> in parte guidata	<input type="checkbox"/> abbastanza autonoma	<input type="checkbox"/> nel complesso sicura	<input type="checkbox"/> sicura	<input type="checkbox"/> sicura e personale
Competenze nella comprensione e produzione orale nelle lingue straniere	<input type="checkbox"/> molto incerta	<input type="checkbox"/> incerta	<input type="checkbox"/> accettabile	<input type="checkbox"/> buona	<input type="checkbox"/> globalmente corretta	<input type="checkbox"/> corretta	<input type="checkbox"/> corretta e sicura

-

**\* L'originalità dell'elaborato (lavoro autonomo e personale del candidato) sarà valutata anche attraverso l'esposizione orale**

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione finale del colloquio orale. L'esame si intende superato se il candidato consegue una **votazione complessiva di almeno sei decimi**.



La valutazione finale espressa **con la votazione di dieci decimi** può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Per l'assegnazione della lode sono stati approvati i seguenti criteri:

- voto di ammissione 10 decimi
- valutazione nella prova d'esame 10 decimi

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, sarà pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Il decreto legislativo 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certificazione delle competenze.

La certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, è redatta dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Il consiglio di classe, al fine suddetto ovvero ai fini della certificazione delle competenze, utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM n. 742/2017, integrato, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, ripreso dal decreto interministeriale n. 182/2020, **per le alunne e gli alunni con disabilità certificata** prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso modello può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

## **CANDIDATI PRIVATISTI**

Anche per i candidati privatisti l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato. L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato è comunque accertato il livello di

padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.

L'elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall'alunno. L'elaborato è trasmesso dall'alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017 non è prevista per gli alunni privatisti.